



PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L'USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE PROVINCIALI

Indice:

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Le palestre Provinciali
- Art. 3 Soggetti legittimati all'utilizzo, in orario extrascolastico delle palestre
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Gestione delegata ai Comuni
- Art. 6 Gestione diretta da parte della Provincia
- Art. 7 Concessione delle palestre in caso di gestione diretta da parte della Provincia
- Art. 8 Domande in caso di gestione diretta della Provincia
- Art. 9 Criteri di priorità per le assegnazioni
- Art. 10 Tariffa d'uso
- Art.11 Modalità di utilizzo delle palestre provinciali
- Art.12 Gare di campionato, partite e altre manifestazioni di pubblico spettacolo
- Art. 13 Impegni dei concessionari
- Art. 14 Danni agli impianti
- Art. 15 Verifiche e ispezioni
- Art. 16 Decadenza dalla concessione d'uso delle palestre
- Art. 17 Revoca della concessione
- Art. 18 Responsabilità

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 16/10/2018

Art. 1

Principi

1. Il Presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Imperia, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ai sensi dell'art 96 del D.Lgs. n.297/94.
2. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici e le connesse attrezzature sportive sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.
3. L'utilizzo da parte di terzi non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico.
4. La Provincia di Imperia, in accordo con le competenti autorità scolastiche, individua ogni anno le palestre disponibili per l'utilizzo in orario extrascolastico.

Art. 2

Le palestre provinciali

1. Nel presente regolamento con l'espressione "palestre provinciali" si intendono le palestre annesse agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ubicati nel territorio provinciale così come stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
2. In base alle caratteristiche dei singoli impianti (quali dimensione, vetustà, presenza di tribune, ecc.) la Provincia provvede:
 - a classificare le palestre provinciali in differenti categorie fissandone le tariffe d'uso;
 - a individuare gli impianti sportivi concedibili per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo con le relative tariffe d'uso.
3. Lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo è consentito solamente nelle palestre dotate dei requisiti di legge e nel rispetto della normativa in materia. In ogni caso non è consentito il pagamento di un biglietto d'ingresso all'impianto.

Art. 3

Soggetti legittimati all'utilizzo extrascolastico delle palestre

1. Le strutture sono concesse in uso a:
 - Istituzioni scolastiche;
 - Enti Pubblici;
 - Ripartizioni territoriali del CONI;
 - Federazioni sportive e delle Discipline Associate Territoriali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Associazioni/società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive e delle Discipline Associate o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Art. 4
Esclusioni

1. Sono esclusi dalle concessioni di cui al presente Regolamento, i soggetti per i quali non ricorrono i presupposti di moralità ed idoneità richiesti dalla vigente normativa per concludere un contratto con la pubblica amministrazione.
2. E' esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro. Non è determinativa della finalità di lucro la corresponsione di una quota di iscrizione e/o di partecipazione alle attività della Società od Associazione.

Art. 5
Gestione delegata ai Comuni

1. La Provincia, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà e al fine di garantire un miglior coordinamento dell'offerta di spazi sportivi affida, in via prioritaria, la gestione delle palestre provinciali per attività sportive extrascolastiche, ai Comuni che ne fanno richiesta. A tal fine Provincia e Comuni stipulano un'apposita convenzione di durata triennale, salve diverse comprovate ragioni organizzative o funzionali.
2. La convenzione stabilisce i rapporti economici tra la Provincia ed il Comune. Salvo che non sia diversamente previsto nella convenzione, il Comune convenzionato assegna gli spazi nelle palestre provinciali sulla base dei propri criteri di valutazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.

Art. 6
Gestione diretta da parte della Provincia

1. Solo nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui all'articolo precedente si procederà alla gestione diretta da parte della Provincia.

Art. 7
Concessione delle palestre in caso di gestione diretta da parte della Provincia

1. Nel caso di gestione diretta, la Provincia di Imperia provvede alla concessione in uso delle palestre in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale.
2. L'avviso deve contenere:
 - l'elenco delle palestre annesse agli istituti scolastici di pertinenza provinciale con indicazione della tariffa d'uso;
 - i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - la modulistica per la presentazione della domanda;
 - i criteri per l'assegnazione.
3. Resta ferma la competenza dei singoli Consigli di Istituto in merito alla effettiva disponibilità degli impianti e alle fasce orarie.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

5. La sottoscrizione della Convenzione, previo regolare pagamento delle tariffe dovute, costituisce titolo di accesso alle palestre senza la necessità di ulteriori e separati provvedimenti.

Art. 8

Domande in caso di gestione diretta della Provincia

1. Nel caso di gestione diretta da parte della Provincia, i soggetti individuati all'art. 3 presentano domanda di utilizzo di una palestra provinciale all'Istituzione scolastica a cui la stessa è assegnata e alla Provincia, entro il termine di scadenza del bando. L'utilizzo della palestra è regolamentato da specifica convenzione tra l'Istituto scolastico, la Provincia e l'Assegnatario che ne regola i rapporti.
2. L'Istituzione scolastica redige il calendario di utilizzo della palestra sulla base delle richieste pervenute e quantifica le quote di utilizzo comunicandole alla Provincia. La Provincia istruisce la formalizzazione della convenzione d'uso in accordo con l'Istituzione scolastica. Le domande pervenute oltre i termini potranno essere valutate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo redatti dall'Istituzione scolastica ed accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture.
3. Le domande devono contenere, con dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - i dati anagrafici e recapito del richiedente (legale rappresentante), natura e ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato, sede legale, con indirizzo completo partita iva o codice fiscale;
 - l'attività che si intende svolgere, giorni ed orari d'uso, numero di iscritti all'associazione nell'anno precedente;
 - il numero di iscrizione all'albo nazionale CONI o Ente di promozione sportiva con indicazione dell'affiliazione;
 - l'indicazione delle strutture sportive utilizzate dall'associazione e/o organismo sportivo nel Comune in cui ha sede la palestra o delle eventuali istanze presentate per l'utilizzo di impianti comunali nel medesimo anno scolastico.

Art. 9

Criteri di priorità per le assegnazioni

1. In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria hanno la precedenza nell'assegnazione delle palestre:
 - le società o gruppi sportivi che svolgono attività con i disabili;
 - i corsi di avviamento allo sport per atleti al di sotto dei 14 anni;
 - le società o associazioni che garantiscono sull'impianto il maggior numero di partecipanti.Ove le domande regolarmente pervenute superassero la disponibilità di spazi, si terrà conto comparativamente, dei seguenti criteri:
 - attività svolta a favore di soggetti portatori di handicap;
 - continuità dell'attività sportiva;
 - numero complessivo di tesserati praticanti;
 - attività agonistica e relativo livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali).
 - numero di ore complessivamente assegnate nell'anno scolastico all'associazione richiedente in tutte le palestre del territorio comunale.

In fase di valutazione delle richieste per la medesima fascia oraria potrà essere avviata, anche a mezzo di audizioni, un'attività di confronto e concertazione con le associazioni sportive interessate per definire il calendario.

Art.10 Tariffa d'uso

1. L'utilizzo delle palestre provinciali è subordinato al pagamento della tariffa d'uso.
2. La tariffa è determinata, in ragione della finalità che lo sport riveste per la comunità locale, sulla base dei costi di gestione, della dimensione e della vetustà dell'impianto.
3. La quota dovrà essere versata dall'associazione sportiva alla Provincia anteriormente alla stipulazione della convenzione.

Art. 11 Modalità di utilizzo delle palestre provinciali

1. Il concessionario della palestra, sia nel caso di gestione delegata ai Comuni che di gestione diretta da parte della Provincia, si attiene scrupolosamente a quanto previsto nella Convenzione.
2. L'accesso alle strutture sportive è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici del concessionario, oltre ai funzionari della Provincia e dell'Istituto scolastico per i controlli che ritengano di effettuare. E' fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo nelle palestre in possesso dei requisiti legge.
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Art. 12 Gare di campionato, partite e altre manifestazioni di pubblico spettacolo

1. La concessione delle palestre dotate dei requisiti di legge per manifestazioni di pubblico spettacolo (gare di campionato, partite, ecc.) si colloca di norma il sabato, la domenica o altra giornata festiva.
2. Le associazioni/società sportive che intendono utilizzare le palestre di cui al comma 1 devono presentare domanda scritta alla Provincia entro il 15 settembre di ciascun anno con l'indicazione precisa di date, orari e di ogni altra informazione necessaria per il rilascio della autorizzazione.
3. L'utilizzo delle palestre provinciali per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo è subordinato al pagamento della tariffa d'uso.
4. Nel caso di sovrapposizioni orarie si terrà conto dell'entità complessiva delle richieste presentate da ciascuna associazione /società sportiva e di quelle accolte.
5. In fase di valutazione delle richieste per la medesima fascia oraria potrà essere avviata, anche a mezzo di audizioni, un'attività di confronto e concertazione con le associazioni sportive interessate per definire il calendario.
6. Eventuali variazioni in corso d'anno al calendario autorizzato, per esigenze di campionato, andranno preventivamente comunicate alla Provincia.
7. Dovrà inoltre essere comunicato alla Provincia, con un preavviso di almeno 10 giorni, il calendario delle gare amichevoli, che le associazioni/società concessionarie dell'impianto intendono effettuare durante la settimana.

Art 13

Impegni dei concessionari

1. I concessionari delle palestre sono tenuti a garantire l'osservanza delle seguenti norme:
 - a. assicurare a propria cura e spese la pulizia degli spazi utilizzati al termine del periodo d'uso giornaliero;
 - b. rispettare gli orari assegnati per l'entrata e l'uscita della palestra comprensivi dei tempi di spogliatoio;
 - c. rifondere immediatamente alla Provincia i danni eventualmente arrecati o provvedere, se autorizzati, alla loro riparazione; in questo secondo caso la Provincia si riserva la facoltà di valutare i lavori eseguiti e, nel caso, di provvedervi autonomamente, addebitando le spese al concessionario;
 - d. non parcheggiare auto, moto o biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza scolastica;
 - e. lasciare la palestra in perfetto ordine e nella configurazione necessaria allo svolgimento delle lezioni la mattina successiva, provvedendo a riporre tutte le attrezzature che potrebbero essere di intralcio;
 - f. controllare che tutti gli utenti della palestra calzino le scarpe col fondo adatto alla disciplina che viene praticata;
 - g. attenersi ad eventuali disposizioni emanate per ragioni d'urgenza dalle autorità scolastiche; non consentire l'accesso a persone non autorizzate o al pubblico nelle palestre in cui non ve ne sia la possibilità secondo le vigenti normative;
 - h. non subconcedere ad altra società l'uso della palestra;
 - i. far entrare in palestra un numero di atleti pari a quello indicato nel permesso d'uso.

Art. 14

Danni agli impianti

1. Il concessionario è direttamente responsabile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno della palestra durante il periodo di utilizzo.
2. Il concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente la Provincia del danno riscontrato nell'impianto, indipendentemente da chi ne sia il responsabile.
3. La Provincia effettuerà una valutazione del danno, e sulla base di tale valutazione, chiederà al concessionario responsabile il risarcimento dello stesso o, se possibile, il ripristino delle attrezzature danneggiate, secondo quanto verrà definito dal competente servizio.
4. Il concessionario ritenuto responsabile può, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di cui sopra, presentare per iscritto osservazioni in merito, in ordine alle quali la Provincia decide in via definitiva nei successivi dieci giorni

Art. 15

Verifiche e ispezioni

1. La Provincia per assicurarsi che la gestione delle palestre avvenga nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, provvede ad effettuare in qualsiasi momento verifiche o ispezioni utilizzando personale proprio o delegato.
2. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni

diritto che possa alla Provincia competere, i concessionari ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, sono tenuti ad ottemperare, immediatamente, agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà della Provincia.

Art. 16

Decadenza dalla concessione d'uso delle palestre

1. Il concessionario si intende decaduto in caso di accertato inadempimento agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dall'atto di concessione ai quali non sia stato ottemperato entro dieci (10) giorni dalla diffida della Provincia e, in particolare, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a. violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 "Modalità d'uso delle palestre" ed all'art. 13 "Impegni dei concessionari";
 - b. cessione a terzi degli spazi avuti in concessione;
 - c. inosservanza degli orari assegnati.
2. In caso di decadenza è precluso al concessionario l'uso della palestra, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno da parte della Provincia; il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 17

Revoca della concessione

1. La concessione d'uso delle palestre potrà essere revocata per motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati o per cause di forza maggiore senza che nulla possa essere preteso o eccepito dal concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni già versati per il periodo di mancato utilizzo.

Art. 18

Responsabilità

1. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca il concessionario ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, sulle quali la Provincia si esprime in via definitiva entro i successivi 10 gg, revocando la concessione o determinando altrimenti.

#####